



Il Sindaco

Oggetto: evento “Capodanno 2026” - Ordinanza

IL SINDACO

PREMESSO che in data 31/12/2025, tra le ore 22:00 e le ore 02:00 del giorno 01/01/2026, avrà luogo la manifestazione pubblica “Capodanno 2026”;

VALUTATE le misure di sicurezza necessarie al fine di consentire un sereno svolgimento della manifestazione, facendo seguito agli incontri tecnici preliminari, per cui è opportuno adottare misure atte a favorire la vivibilità dei contesti e la corretta e serena fruizione degli spazi da parte dei partecipanti all’evento e degli altri fruitori dello spazio pubblico da questo evento interessato;

CONSIDERATO che, secondo l’esperienza storica consolidata, l’utilizzo ed il conseguente abbandono sul suolo pubblico di contenitori di vetro o metalli può incrementare la potenzialità di rischio per le persone, in occasione degli eventi che aggregano numerose persone;

RITENUTO, quindi, opportuno, al fine di evitare possibili danni a cose o persone, vietare la vendita per asporto di bevande in qualsiasi contenitore di vetro o in lattine da parte dei pubblici esercizi ed esercizi commerciali situati nel territorio ricompreso tra Piazza del Popolo – Piazza Amendola – Piazza Albizzi - Via Zeffirino Re – Via Fra Michelino – Viale Mazzoni – Via Pescheria – Via G. Verzaglia – Vicolo Stalle - Vicolo Cesuola del Comune di Cesena, dalle ore 18.00 del giorno 31/12/2025 alle ore 03.00 del giorno 01/01/2026;

TENUTO CONTO della eccezionalità del divieto, nonché della sua temporaneità che è limitata alla sola giornata in cui si svolge l’evento;

DATO ATTO che l’art. 50, comma 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato dal D.L. 20.02.2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18.04.2017 n. 48, riconosce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, al fine di assicurare la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi;

VISTI

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con particolare riferimento ai Capi III "Delle autorizzazioni di polizia" e IV "Dell’inoservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni";
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il Codice delle Attività Economiche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 135 del 21.12.2011 e ss.mm.ii.,



Il Sindaco

O R D I N A

dalle ore 18:00 del 31 dicembre 2025 e fino alle ore 03:00 del 1 gennaio 2026

1. il divieto di vendita per asporto di bevande, in qualsiasi contenitore di vetro o lattine di metallo, agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici di bevande, alle attività autorizzate all'esercizio del commercio su area pubblica nei posteggi individuati dal vigente Piano delle Aree nonché alle attività autorizzate per l'esercizio del commercio in forma itinerante;
2. il divieto di introdurre nell'area dedicata ai festeggiamenti previsti per la notte di Capodanno, qualsiasi bevanda alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina e bombolette contenenti spray urticante;
3. di rimuovere gli arredi estremi (sedie e tavoli) dei pubblici esercizi che insistono nell'area dell'evento, così come definita nella presente ordinanza;

DISPONE

4. il divieto di posizionamento, in luoghi esterni all'esercizio, dei contenitori per lo smaltimento del vetro nonché di ogni altro oggetto in vetro;
5. di individuare, quale area nella quale opera il divieto di cui ai punti 1 e 2, il territorio ricompreso tra P.zza del Popolo – P.zza Amendola – P.zza Albizzi - Via Zeffirino Re – Via Fra Michelino – Viale Mazzoni – Via Pescheria – Via G. Verzaglia – Vicolo Stalle – Vicolo Cesuola del Comune di Cesena;
6. il divieto di cui al punto 1 non si applica ai suddetti esercizi in occasione del servizio al domicilio del cliente;
7. le violazioni alla presente Ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00, ai sensi dell'art. 50 co. 7 bis1 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Cesena, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, oppure, in via alternativa, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Cesena, 29 dicembre 2025.

IL SINDACO
Enzo Lattuca
(firma digitale)